

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI DEDICATI ALLA CATENA DEL FREDDO PER GLI ENTI DEL SSR FVG - ID 21APB033 ARCS

TRA

L'AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE (di seguito ARCS) C.F./P. IVA 02948180308 con sede in Udine (33100), Via Pozzuolo 330, istituita con L.R. n. 27/2018, nella persona del dott. Marco Zanon, Direttore Sostituto della SC "Gestione Contratti", quale Responsabile unico del procedimento per la fase di stipula e gestione del Contratto

E

LABORMED S.R.L., con sede legale in Assisi, Via della Repubblica n. 8, iscritta al Registro delle Imprese dell'Umbria, C.F. e P. IVA 03716490549, nella persona del dott. Roberto Piccioni, il quale interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante [PEC: labormedsrls@pec.it] (d'ora in poi anche Fornitore).

PREMESSO

- che nell'ambito del presente Accordo Quadro s'intendono per:
 - **ARCS**: l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, così come istituita dalla L.R. 17/12/2018, n. 27. È la Stazione Appaltante cui è stata affidata, fra l'altro, la funzione di approvvigionamento degli Enti del SSR;
 - **Ente/Azienda del SSR**: soggetto che acquisirà i beni/servizi oggetto della gara d'appalto;
 - **Fornitore**: operatore economico che, a seguito della partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento di un appalto pubblico, ha presentato offerta ed è stato individuato, sulla base dell'applicazione dei criteri di selezione indicati dal D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dagli atti di gara, quale aggiudicatario della fornitura di beni/servizi.
 - **Accordo Quadro (d'ora in avanti anche AQ)**: accordo stipulato dalle parti per la fornitura in parola, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante. L'AQ stabilisce la disciplina normativa e contrattuale per l'esecuzione della fornitura dei Contratti derivati;
 - **Contratto derivato** (singolo contratto): accordo con il quale le Aziende del SSR, attraverso le Unità Ordinanti, manifestano la loro facoltà di aderire all'AQ, sulla base dei propri fabbisogni, impegnando il Fornitore alla prestazione dei servizi e/o forniture richiesti alle condizioni previste dall'AQ medesimo, dal Capitolato Speciale e dagli altri atti di gara.
- che gli Enti/Aziende del SSR che potranno aderire al presente AQ sono:
 - Azienda Sanitaria Friuli Occidentale – (**ASFO**)
 - Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (**ASU FC**)
 - Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (**ASU GI**)
 - IRCCS "Centro di riferimento oncologico" di Aviano (**CRO**);
 - Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (**ARCS**);
 - IRCCS "Burlo Garofolo" di Trieste (**BURLO**);
- che con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 729 del 05/12/2022, è stata indetta una gara a procedura aperta da svolgersi telematicamente mediante la piattaforma eAppalti FVG ai sensi dell'art. 60, D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento della **fornitura ed installazione di dispositivi dedicati alla catena del freddo per gli enti del SSR FVG** e che con la Determinazione su citata, sono stati approvati integralmente i seguenti documenti:

- il "Disciplinare di gara";
- lo "Schema di Accordo Quadro";
- il "Capitolato Speciale d'Appalto"
- e relativi allegati;

• che al termine della procedura di gara, con Determinazione Dirigenziale ARCS n. 40 del 25/01/2024, è stata disposta l'aggiudicazione della fornitura riportata in tabella, per un importo complessivo presunto pari ad **€ 524.544,54 IVA esclusa** ed è stato disposto l'affidamento della fornitura in via definitiva con riserva di efficacia a favore di **LABORMED S.R.L.** alle condizioni di seguito riportate:

CIG	LOTTO	PREZZO COMPLESSIVO OFFERTO (IVA ESCLUSA)	MANUTENZIONE FULL RISK
95279221F8	4	€ 500.519,60	€ 24.024,94
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA € 524.544,54			

- che **LABORMED S.R.L.** ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a svolgere la fornitura oggetto del presente AQ ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura alle condizioni, modalità e termini stabiliti dal Disciplinare di gara, dallo Schema di AQ e dal Capitolato Speciale d'Appalto allegati alla procedura;
- che **LABORMED S.R.L.** ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente AQ che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne fa parte integrante;
- che, attesa l'assenza di personale alle dipendenze di **LABORMED S.R.L.**, non si è acquisito, ai sensi e per gli effetti della L. 22.11.2002 n. 266, per la stipulazione del presente AQ, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva del Fornitore;
- che, a garanzia dell'esatto adempimento degli impegni assunti con il presente AQ o previsti negli atti da questa richiamati, **LABORMED S.R.L.** ha prestato, in conformità all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016, apposita garanzia definitiva a mezzo polizza fideiussoria n. 2062835 rilasciata da REVO INSURANCE S.p.A. in data 07/02/2024 per l'importo di € 26.227,23 (euro ventiseimiladuecentoventisette/23);
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da **LABORMED S.R.L.** ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- che **LABORMED S.R.L.** è stato sottoposto alle verifiche ai sensi della vigente normativa antimafia, e che nelle more dell'acquisizione del certificato antimafia, ARCS si avvale della facoltà prevista all'articolo 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, di procedere alla stipulazione del presente AQ o di recedere dallo stesso nel caso di certificato antimafia emesso dalla BDNA con eventuali risultanze;
- che sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara da **LABORMED S.R.L.** anche per quanto concerne i requisiti ex art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 così come precisamente definiti negli atti di gara ed in particolare all'art. 6, 6.1 e 6.3 del Disciplinare di Gara;
- che in relazione ai rischi da interferenza l'Azienda del SSR, ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, provvederà, se del caso, prima dell'emissione "Contratto derivato", a redigere il Documento di valutazione dei rischi da interferenze;

- che, ai sensi della L. n. 136/2010, art. 3, co. 8, è stato acquisito da parte **LABORMED S.R.L.** il documento ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

VISTI

il Bando di gara, il Disciplinare di gara, lo Schema di AQ, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, conservati agli atti dell'ente e qui integralmente richiamati;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

L'Accordo Quadro disciplina l'affidamento della fornitura ed installazione di Dispositivi dedicati alla catena del freddo per gli Enti del SSR FVG e dell'eventuale opzione relativa alla manutenzione full risk post garanzia. La fornitura dovrà essere espletata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale e secondo quanto previsto dal progetto tecnico offerto in gara, che qui si intendono integralmente richiamati.

I fabbisogni presunti, le modalità di esecuzione e i corrispettivi fissati a pena di esclusione sono specificati nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Il presente appalto costituisce obbligazione di risultato e, conseguentemente, la fornitura dovrà includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara e nell'offerta; il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante dell'apparecchiatura.

Articolo 2 Titolare della procedura e soggetti contraenti

Con il Fornitore, l'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute (ARCS), per conto degli Enti del SSR del FVG, stipula il presente AQ, con il quale verrà regolamentata la disciplina normativa e contrattuale della fornitura in oggetto, nei limiti dell'importo massimo complessivo citato in premessa.

I singoli Contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Aziende del SSR FVG interessate e il Fornitore attraverso l'emissione dei "Contratti derivati" (Allegato "F").

L'Azienda del SSR potrà utilizzare l'AQ mediante i "Contratti derivati", sottoscritti da persona autorizzata (Unità Ordinante) a impegnare la spesa dell'Amministrazione stessa e inviati al Fornitore.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza dell'AQ, i singoli contratti con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei "Contratti derivati".

Con la stipula dell'AQ, il Fornitore è obbligato ad accettare, mediante adempimento, i "Contratti derivati" emessi dalle Amministrazioni che utilizzeranno l'AQ medesimo sino a concorrenza dell'importo massimo di aggiudicazione previsto e/o fino allo spirare dell'AQ stesso.

Il predetto importo massimo è da considerarsi non garantito e quindi non vincolante per l'ARCS e per gli Enti del SSR FVG che, pertanto, non risponderanno nei confronti del Fornitore in caso di "Contratti derivati" inferiori al suddetto importo massimo complessivo. Peraltro, del predetto importo massimo, nulla viene garantito al Fornitore, atteso che gli Enti del SSR FVG hanno la facoltà di fare ricorso agli AQ stipulati dall'ARCS.

Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali relativo a ciascun Contratto derivato e, quindi, dei singoli contratti attuativi dell'AQ, è determinato sulla base dei parametri di prezzo e quantità aggiudicati.

Per quanto riguarda la fase di gestione ed esecuzione dei "Contratti derivati", si rimanda a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 (art. 31, co. 1, nonché artt. 100 e seguenti).

Il luogo di esecuzione della fornitura sarà il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, presso le sedi e gli uffici degli Enti del SSR.

L'AQ detta le condizioni generali del contratto derivato concluso tra l'Azienda e il Fornitore.

Articolo 3 Variazioni nell'esecuzione contrattuale e revisione prezzi

I quantitativi indicati nel Capitolato Speciale devono sempre intendersi presunti e indicativi, per cui l'esecuzione contrattuale potrà subire variazioni, in aumento o in diminuzione nel corso del periodo contrattuale, dovuti anche a modifiche negli assetti organizzativi dei singoli enti interessati.

L'Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere, in relazione al "Contratto derivato" emesso, un aumento o una diminuzione dell'ammontare dello stesso, fino alla concorrenza di un quinto degli importi ordinati, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tali importi, nei limiti sopra indicati, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti.

La riduzione apportata agli importi indicati nel "Contratto derivato" comporta di conseguenza una corrispondente riduzione degli importi impegnati. In particolare, gli incrementi o decrementi andranno ad incidere sul residuo dell'importo massimo spendibile stabilito in AQ.

Nel caso di esaurimento dell'importo massimo previsto entro il termine della durata dell'AQ, ogni eventuale ordine eccedente non potrà essere evaso e dovrà essere tassativamente segnalato all'ARCS da parte del Fornitore. Eventuali varianti ed integrazioni dovranno essere espressamente concordate con l'ARCS.

Ogni possibilità di apportare modifiche ai contratti nel corso di validità degli stessi è disciplinata dall'art. 106 D.Lgs n. 50/2016.

Revisione prezzi

Così come previsto dall'art. 3.2.1. del Disciplinare di gara, per i primi dodici mesi i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati.

A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale il Fornitore ha facoltà di richiedere una revisione del prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, primo periodo.

A tal proposito si premette che, poiché il prezzo offerto dal Fornitore deve tenere conto del costo dei diversi elementi necessari all'attività di impresa (costi organizzativi, costi per materiali e attrezzature, costi per il personale, etc.) e delle sue eventuali preventivabili variazioni, non potranno in ogni caso essere accolte richieste di revisione basate su fattori prevedibili già all'atto della presentazione dell'offerta (si cita, a solo scopo esemplificativo, la sottoscrizione - in corso di vigenza dell'affidamento - di nuovi contratti di lavoro nazionali o locali per il personale dipendente).

Ciò premesso, nel rispetto di quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lett. a), co. 1, art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, si prevede quanto segue:

- a) ai fini di eventuali richieste di adeguamento al costo della vita, si specifica che esso potrà essere concesso nella misura del 75% della media della variazione percentuale rilevata dall'ISTAT relativa all'anno contrattuale precedente a quello della richiesta;
- b) è comunque stabilito che, fino al 31/12/2023, qualora in corso di esecuzione - per effetto di circostanze imprevedibili - si verifici un aumento del costo dei fattori produttivi tale da determinare un aumento superiore al decimo del prezzo complessivo convenuto, il Fornitore può chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione potrà essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Sia nell'eventualità sub a) che in quella sub b), la revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità e l'eventuale adeguamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza di revisione.

L'ARCS si riserva comunque la facoltà di cui all'art. 1, co. 511, L. 28/12/2015, n. 208.

Articolo 4 – Durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura

L'AQ stipulato con il Fornitore ha durata di **48 mesi** a decorrere dal 10/04/2024.

L'AQ si intenderà comunque scaduto qualora sia esaurito l'importo massimo, anche eventualmente incrementato, previsto per il lotto di riferimento.

Gli Enti del SSR FVG potranno aderire all'AQ mediante "Contratti derivati" nel periodo di tempo di validità dell'AQ stesso (ovvero dalla data di attivazione alla data di scadenza). La durata del singolo contratto derivato potrà comunque eccedere la scadenza dell'AQ.

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture che gli Enti del SSR FVG ordineranno prima della data di scadenza del contratto, anche nel caso in cui l'ordine sia emesso l'ultimo giorno di validità dell'AQ. In tal caso il termine di efficacia del contratto si intende prorogato per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dell'ultima fornitura ordinata, senza che il Fornitore possa pretendere indennizzi o maggiori compensi di sorta.

È escluso ogni tacito rinnovo sia dell'AQ che dei singoli contratti derivati.

Articolo 5 – Determinazione del prezzo

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Articolo 6 - Modalità di esecuzione della fornitura e obblighi del Fornitore

La fornitura, dovrà concludersi entro i seguenti termini:

Fornitura e installazione di dispositivi dedicati alla catena del freddo per gli enti del SSR FVG	giorni 90 gg, naturali e consecutivi
---	---

dalla data di ricezione dell'ordine, che sarà emesso per singoli ordinativi oppure in base ad un programma concordato dal/dai Servizio/Uffici competente/i del singolo Ente del Servizio Sanitario Regionale e il Fornitore. La consegna del materiale dovrà avvenire in porto franco presso i diversi presidi e sedi degli Enti interessati, che di volta in volta verranno indicati, e dovrà essere libera da ogni spesa.

Per il lotto n. 4 voce 1b, gli Enti, fatte salve le richieste di consegne urgenti, per casi debitamente documentati, emetteranno ordini, a seguito di stipula dei contratti derivati, di indicativamente 3-4 attrezzature alla volta, della medesima tipologia. Gli ordini relativi alle voci 1a e 1c del lotto n. 4, non saranno vincolati da minimo d'ordine o imputazione di spese di trasporto.

È fatto obbligo al Fornitore che si trovasse nell'impossibilità di consegnare il materiale richiesto nei termini succitati, di darne comunicazione al Servizio che ha inviato l'ordinativo, entro il 2° giorno dal ricevimento dell'ordine, a mezzo telematico (PEC o NSO) e quindi di concordare comunque con il servizio stesso i tempi di consegna.

Il Fornitore dovrà garantire per l'intera durata del contratto la fornitura in oggetto alle condizioni stabilite dal presente Accordo Quadro.

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto.

La merce di grosso volume e ingombro dovrà essere consegnata su bancali normalizzati delle dimensioni di base di 120 x 80 cm il cui ingombro in altezza non dovrà essere superiore a 120 cm da terra (anche "in seconda", ossia un pallet sopra l'altro purché ciascuno rispetti il vincolo h120). I pallets utilizzati dovranno avere struttura e caratteristiche adeguate rispetto al peso e alle caratteristiche della merce trasportata.

Per quanto riguarda le attività relative al collaudo/accettazione delle attrezzature e l'eventuale indisponibilità del prodotto offerto, si rimanda integralmente a quanto indicato nel Capitolato Speciale.

La fornitura dovrà essere eseguita nei seguenti termini.

6.1. Consegna e installazione

I dispositivi dovranno essere consegnati nella versione corrispondente all'offerta, corredati di tutti gli accessori, cavi, connettori, software e quant'altro necessario per il corretto e sicuro funzionamento in relazione alla destinazione d'uso, con una dotazione minima di eventuali consumabili.

Le attrezzature consegnate devono essere nuove di fabbrica, costruite utilizzando parti nuove e devono includere tutti i prerequisiti previsti per il corretto funzionamento.

La consegna dovrà essere eseguita in porto franco presso l'azienda destinataria, **entro 90 giorni solari** dalla data di emissione degli Ordinatori di Fornitura che saranno emessi dall'Azienda medesima.

L'installazione, la messa in funzione e conseguentemente il collaudo funzionale dovranno essere conclusi entro 15 giorni dalla data della consegna, salvo accordi diversi con le Aziende.

Tutto ciò fatto salve diverse migliorie proposte.

Al momento della consegna delle apparecchiature, il Fornitore sarà tenuto a fornire tutta la documentazione tecnica comprendente:

- manuali d'uso delle apparecchiature (in lingua italiana) sia su supporto cartaceo che su supporto elettronico;
- manuali di servizio e quant'altro necessario per consentire gli interventi manutentivi, preferibilmente su supporto elettronico;
- se previsti, schemi tecnici, tool diagnostici e tool informatici di ripristino di applicativi software e/o sistemi operativi, preferibilmente su file, password, service card o quanto necessario per accedere ai menù di servizio a pari livello dell'assistenza tecnica autorizzata. Se quanto fornito ha un periodo di scadenza, l'impegno a fornire l'aggiornamento fino a 10 anni dalla data di collaudo;
- una copia dei seguenti tools, se previsti, di ripristino:
 - o dischi di installazione, ed eventuale ripristino, del Sistema Operativo;
 - o dischi di installazione, ed eventuale ripristino, dei Software Applicativo;
 - o licenze software rilasciate dalle case produttrici;
- programmazione degli interventi di manutenzione preventiva relativamente agli anni di garanzia offerti;
- piano definitivo relativo allo svolgimento dei corsi di addestramento del personale sanitario e tecnico con rilascio degli attestati di partecipazione nominativi (qualora previsto dall'Azienda destinataria);
- indicazione delle modalità di rottamazione e smaltimento dell'apparecchiatura e dei relativi riferimenti di legge attualmente in vigore, fornendo l'eventuale elenco completo di ogni tipo di componentistica e materiali impiegati (elettronica, tubi a vuoto e a gas, trasformatori, oli specifici, agenti radioattivi, contaminanti, etc.) per la fabbricazione dell'apparecchiatura relativamente alla classificazione dei rifiuti di appartenenza (speciali, nocivi, tossici, etc.);
- laddove applicabili, le schede di segnalazione dei "rischi residui" (schede di sicurezza secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08), in lingua italiana, contenenti la descrizione di:
 - o dispositivo di protezione;
 - o procedure da seguire;
 - o condizioni ambientali e impiantistiche da rispettare;
 - o eventuali specifiche certificazioni (da parte di Istituti o Enti quali INAIL o altro).

6.2 Garanzia e responsabilità della fornitura

Il Fornitore assicura la garanzia per il periodo dettagliatamente indicato nell'offerta economica.

La garanzia decorre dalla data del collaudo definitivo, previo completamento della fornitura.

Il periodo di garanzia potrà essere prolungato fino a ulteriori sei mesi nel caso in cui, nel corso della garanzia, l'apparecchiatura non sia utilizzabile per un periodo superiore a dieci giorni a causa di vizi dei materiali o di errori di installazione addebitabili al Fornitore.

Il Fornitore è obbligato a eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo alle apparecchiature fornite, dipendenti o da vizi di fabbricazione e/o confezionamento o da difetti dei materiali impiegati o da errori nell'installazione od infine da qualunque altro inconveniente non derivante da forza maggiore.

Nella garanzia rimane inclusa la sostituzione e/o la riparazione di ogni parte, strumento, cavo di collegamento, dispositivo, accessorio o altro che possa pregiudicare un efficace ed efficiente funzionamento delle apparecchiature stesse.

Il superamento delle prove di accettazione non esonera il Fornitore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o non conformità che possono essere rilevati in seguito e non emersi in fase di accettazione.

6.3. Assistenza tecnica

Durante il periodo di garanzia, il Fornitore dovrà assicurare lo stesso livello di copertura e le prestazioni previste dal contratto di manutenzione Full-Risk onnicomprensivo, come richiesto nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Contratto di Manutenzione Full Risk".

L'assistenza tecnica alla fine del periodo di garanzia dovrà essere prevista secondo le modalità e la durata descritti nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Servizio di Assistenza Tecnica su Chiamata" salvo l'adesione della singola azienda all'opzione contratto di manutenzione full risk come descritto nello specifico articolo.

6.4. Ricambi, accessori e materiali di consumo

La fornitura, dei ricambi, accessori e materiali di consumo dovrà essere assicurata dal Fornitore almeno con le modalità e per il periodo indicato nell'Allegato ai documenti di gara denominato "Impegni per il Fornitore".

6.5. Formazione e addestramento

Il percorso formativo deve consentire il corretto e sicuro utilizzo dei sistemi offerti, integrando in modo articolato interventi di formazione vera e propria, informazione e addestramento.

Il percorso formativo deve prevedere, oltre all'addestramento a tutti gli applicativi software, anche i seguenti contenuti:

- rischi all'utilizzo per il paziente e procedure di comportamento;
- rischi all'utilizzo per gli operatori e procedure di comportamento;
- rischi di interferenza per l'impiego con altri dispositivi;
- utilizzo di dispositivi di protezione per il paziente e/o gli operatori;
- procedure di manutenzione ordinaria e di manutenzione da guasto;
- limitazioni all'utilizzo.

Il Fornitore è tenuto a rispettare il dettagliato piano di formazione e addestramento presentato in sede di gara.

L'effettivo svolgimento di tutte le attività previste nei piani di formazione dovrà essere documentato mediante la presentazione di attestati di partecipazione da parte degli operatori interessati; la mancata presentazione di tale documentazione verrà considerata motivo di non rispondenza ai requisiti di collaudo.

6.6 Procedure di collaudo e accettazione

Il collaudo dovrà essere eseguito dal Responsabile incaricato dall'Azienda, alla presenza dei tecnici del Fornitore. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove di collaudo (strumenti di misura, mano d'opera, ecc..) dovrà avvenire a cura, spese e responsabilità del Fornitore.

Il regolare collaudo non esonera il Fornitore da responsabilità per difetti e/o imperfezioni occulte o che, comunque, non siano emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia offerta che decorrerà dal giorno successivo alla data del collaudo.

La fase di accettazione comprende la verifica della congruità della fornitura rispetto all'ordinato, il collaudo delle apparecchiature secondo quanto previsto dalle norme e guide tecniche dedicate, dalle modalità indicate all'interno del Capitolato speciale e da quelle in uso presso le Aziende del SSR, l'adeguatezza e la qualità delle forniture e dei servizi accessori (manuali operativi e di servizio, formazione degli operatori e dei tecnici, etc.) e quanto ulteriormente previsto da norme e guide tecniche specifiche.

I dati dichiarati nel "Questionario tecnico" sono vincolanti e potranno essere verificati durante le fasi di collaudo e accettazione.

La firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto del collaudo e, successivamente, nel corso dell'utilizzo.

La fatturazione è vincolata all'esito positivo delle prove di collaudo e accettazione. Qualora si verificassero contestazioni, il termine di pagamento rimarrà sospeso e riprenderà con la definizione della pendenza.

In caso di fornitura incompleta o parzialmente conforme (es. mancanza di manuali, di accessori...), si procederà al collaudo parziale della fornitura, che consentirà all'Azienda di utilizzare il bene fornito, limitatamente alle funzioni collaudate.

Il collaudo è, in ogni caso, subordinato alla consegna di tutta la documentazione a corredo dell'apparecchiatura di cui al punto "Condizioni di fornitura".

Qualora l'Amministrazione rifiuti l'apparecchiatura fornita, in quanto dal collaudo risulti non conforme alle caratteristiche richieste e offerte, il Fornitore dovrà sostituirla immediatamente a sua cura e spese con altra apparecchiatura che presenti tutte le caratteristiche di conformità rispetto all'aggiudicazione.

6.7.1 Indisponibilità e/o impossibilità della fornitura del prodotto aggiudicato

Nell'ipotesi in cui si trovi nelle condizioni di non poter fornire il prodotto aggiudicato in gara per indisponibilità del prodotto per fuori produzione ovvero per impossibilità della fornitura ascrivibile alla sfera del Fornitore, quest'ultimo dovrà dare tempestiva comunicazione ad ARCS della fornitura di un prodotto equivalente sostitutivo del prodotto indisponibile, senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

Contestualmente alla predetta comunicazione e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del prodotto, il Fornitore dovrà:

- a. produrre una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, d.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (ove coincidente con il fabbricante) ovvero dal Fabbricante (ove diverso dal Fornitore), con indicazione del prodotto offerto in sostituzione con specifica attestazione della sussistenza nel prodotto offerto in sostituzione delle funzionalità e caratteristiche (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto indisponibile;
- b. fornire almeno le seguenti informazioni relative al nuovo prodotto proposto:
 - i. Descrizione
 - ii. Nome commerciale
 - iii. Codice prodotto
 - iv. Classificazione CND
 - v. Numero di iscrizione alla Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della salute
- c. riprodurre il Questionario tecnico compilato in sede di gara (anche limitato alle sole parti interessate dall'evoluzione) relativa al nuovo prodotto proposto;
- d. produrre tutta la documentazione tecnica che ritiene necessaria per dimostrare l'equivalenza o il miglioramento del nuovo prodotto proposto;
- e. qualora non fosse più in grado di fornire il prodotto offerto, né un prodotto alternativo del medesimo fabbricante, il Fornitore dovrà produrre anche una dichiarazione in originale di "fuori produzione" resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000 dal Fornitore medesimo (se coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (se diverso dal Fornitore);

Si precisa che, esclusivamente nel caso di "fuori produzione" è ammesso il mutamento della marca dei prodotti offerti, a condizione che nella dichiarazione di "fuori produzione" rilasciata dal fabbricante, questi dichiarino di non disporre di nessun prodotto alternativo avente funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle da sostituire.

Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà:

1. all'analisi della documentazione prodotta dal Fornitore e alla verifica in ordine alla coerenza della destinazione d'uso e alla sussistenza sul prodotto equivalente di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito. A tale fine potrà essere richiesta al Fornitore una visione o una campionatura del nuovo prodotto proposto, da effettuarsi con le stesse modalità e condizioni di quelle del capitolato di gara;
2. in caso di esito positivo dell'analisi della verifica tecnica di cui sopra, ARCS autorizzerà il Fornitore a sostituire il prodotto equivalente a quello precedentemente fornito;
3. in caso di esito negativo ARCS avrà facoltà di risoluzione dell'AQ.

6.7.2 Evoluzione tecnologica

Al di fuori della casistica sopra descritta al paragrafo 6.7.1, nel caso in cui siano state introdotte **innovazioni o migliorie** a uno dei prodotti offerti, il Fornitore, prima di procedere a qualsiasi consegna, è obbligato a comunicare tempestivamente ad ARCS l'offerta di un prodotto migliorativo, senza maggiori oneri e senza modifica delle condizioni contrattuali.

Contestualmente alla predetta comunicazione, il Fornitore dovrà:

- a. presentare una proposta in merito alle modifiche migliorative, producendo una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76, D.P.R. n. 445/2000, dallo stesso Fornitore (se coincidente con il fabbricante) ovvero dal fabbricante (se diverso dal Fornitore) in ordine:
 - i. alla intervenuta evoluzione tecnologica;
 - ii. alla sussistenza, sul prodotto "evoluto", di funzionalità (minime e migliorative) almeno pari a quelle del prodotto sostituito e coerenti con la destinazione d'uso prevista per il prodotto aggiudicato in gara
 - iii. alla descrizione delle caratteristiche "evolutive"
- b. Fornire quanto indicato nel precedente paragrafo ai punti b., c. e d.

Acquisita tale documentazione da parte del Fornitore, ARCS procederà come indicato nel precedente paragrafo 6.7.1, quarto capoverso.

In caso di richiesta di sostituzione delle apparecchiature per indisponibilità o evoluzione tecnologica, la stessa dovrà pervenire presso ARCS in tempi congrui al fine di espletare le procedure di accettazione della richiesta stessa: eventuali ritardi nella consegna della nuova apparecchiatura, qualora accettata, rimarranno a carico del Fornitore.

È in ogni caso richiesta obbligatoriamente la fornitura del prodotto aggiudicato in gara per un periodo minimo pari al secondo anno della durata complessiva dell'AQ. In tale periodo non verrà accettata alcuna dichiarazione di indisponibilità del prodotto aggiudicato. Se l'indisponibilità del prodotto aggiudicato occorre entro 12 mesi dall'avvenuta stipula dell'AQ ed è dovuto all'indisponibilità del prodotto per fuori produzione, il Fornitore si impegna ad aggiornare anche i sistemi già consegnati.

6.8 Responsabile della fornitura

Per tutta la durata dell'AQ e dei singoli Contratti derivati, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura di elevata professionalità, i cui riferimenti sono stati indicati ad ARCS, giusta documentazione agli atti della Stazione Appaltante.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto e quindi dovrà garantire di:

- supportare le Aziende del SSR nell'erogazione di tutti i servizi connessi al singolo Contratto derivato;

- implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Aziende del SSR.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura/Servizio nel corso della durata dell'AQ e di ciascun Contratto derivato, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione ad ARCS e alle Aziende interessate inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

6.9 Sicurezza e salute dei lavoratori

Il Fornitore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, il disposto dell'art.4, co. 2, lett. a), b), c), nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

Il Fornitore dovrà – ove previsto – dotare il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi; comunicare all'Azienda, prima dell'inizio dell'esecuzione della fornitura e del servizio di manutenzione i nominativi dei soggetti responsabili in materia di Prevenzione e Protezione (e fornire la documentazione di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.).

Se previsto dalla normativa vigente, gli Enti e il Fornitore procederanno alla stesura di un piano di coordinamento per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi ai sensi dell'art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.-.

Le dichiarazioni, gli obblighi e i documenti richiesti in merito alle disposizioni di legge sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, dovranno essere resi anche dagli eventuali candidati subappaltatori.

6.10. Obblighi relativi al personale addetto all'installazione delle attrezzature e al servizio di manutenzione

Il personale impiegato nell'appalto dovrà:

- possedere i requisiti e le capacità professionali necessarie per lo svolgimento delle prestazioni previste dal capitolato tecnico;
- essere di provata capacità;
- attenersi alle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei Dipendenti degli enti adottato ai sensi dell'art. 54, co. 5, D.Lgs. n. 165/2001 (ove pertinenti).

Qualora l'Azienda contraente:

1. ritenesse che uno o più unità di personale impiegato nell'appalto non possieda i requisiti tecnici indispensabili per un efficiente ed efficace svolgimento della fornitura e/o del servizio o si comporti in modo tale da compromettere la corretta esecuzione della fornitura e del servizio, si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'adozione di provvedimenti opportuni non esclusa anche la sostituzione del personale;
2. rilevi il mancato rispetto delle norme e disposizioni da parte del personale impiegato nell'appalto, ne darà comunicazione al Fornitore per le determinazioni conseguenti, riservandosi in caso di situazioni particolarmente gravi, la facoltà di chiedere la sostituzione del personale coinvolto.

Il Fornitore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro, senza differenza alcuna.

Tutto il personale adibito al servizio di manutenzione e all'installazione delle attrezzature appaltate dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'impresa appaltatrice.

Il Fornitore dovrà comunicare agli Enti, almeno 30 giorni prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (incluso una copia dello stesso), funzioni e CCNL di riferimento.

Impregiudicato quanto riportato nei Piani di Sicurezza e nei relativi Allegati per tutta la durata dell'appalto il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà il divieto di:

- a) accedere e circolare in aree non di propria pertinenza;
- b) far circolare all'interno dell'area di cantiere, nel momento dell'installazione degli impianti, persone estranee;
- c) utilizzare attrezzature non previste o di fortuna;
- d) introdurre nelle aree e materiali e/o oggetti, che possano risultare d'intralcio alle operazioni previste durante l'installazione degli impianti;
- e) introdurre nelle aree rifiuti di risulta di qualunque tipo;
- f) tenere un comportamento indisciplinato.

Per tutta la durata dell'appalto, il personale preposto allo svolgimento delle attività avrà l'obbligo di:

- a) attenersi scrupolosamente alle prescrizioni, gli obblighi, i divieti, le modalità comportamentali e alle disposizioni che saranno impartite in corso d'opera del Responsabile della Fornitura/servizio e dal DEC;
- b) indossare tutti gli indumenti di sicurezza e di protezione individuale previsti;
- c) esporre sempre il cartellino di identificazione personale.

La Stazione Appaltante tramite il DEC e/o il RUP o il Responsabile della Fornitura/Servizio potranno disporre l'allontanamento immediato e permanente del lavoratore dell'impresa appaltatrice che non rispetti gli obblighi e i divieti contenuti nel presente articolo.

Articolo 7 – Clausola risolutiva espressa. Recesso

La singola Azienda del SSR, per quanto concerne il contratto derivato, e l'ARCS, per quanto riguarda l'AQ, potranno procedere di diritto (ipso iure) ex art. 1456, c.c. alla **risoluzione** del contratto e ad assicurare direttamente, a spese del Fornitore inadempiente, la continuità della fornitura, nei seguenti casi:

- a) grave irregolarità e/o deficienze o ritardi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nei termini di cui al presente AQ;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Fornitore della fornitura in argomento;
- c) gravi violazioni dei programmi temporali di espletamento della fornitura, stabiliti o concordati con l'Azienda del SSR;
- d) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere il regolare svolgimento della fornitura;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 sul divieto di contanti negli appalti e nei subappalti, in tutti i casi in cui le transazioni vengono eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- g) violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54, D.Lgs. n. 165/2001;
- h) mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Patto di Integrità;
- i) nei casi di cui all'art. 108, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità della fornitura, le stesse saranno formalmente contestate al Fornitore dall'Azienda del SSR e/o dall'ARCS.

L'ARCS/Azienda del SSR in questi casi si riserva comunque, dopo 15 giorni della contestazione formale nei confronti del Fornitore (es. per inadempienze contrattuali diverse da quelle sopra evidenziate), previo contraddittorio, di procedere alla risoluzione della Convenzione/Contratto derivato.

ARCS si riserva, inoltre, di indire una nuova procedura o di rivolgersi all'Operatore economico che segue in graduatoria, risultato o secondo o migliore offerente nella gara in oggetto, addebitando in entrambi i casi le eventuali spese sostenute in più da ARCS e dalle Aziende del SSR rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidamento a terzi, in caso di risoluzione del contratto, verrà comunicato al Fornitore inadempiente.

Nel caso di minor spesa sostenuta per l'affidamento a terzi, nulla competerà al Fornitore inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà il Fornitore inadempiente da ogni responsabilità in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte del Fornitore senza giustificato motivo o giusta causa.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva e/o la possibilità per ARCS/Aziende del SSR di agire ai sensi dell'art. 1936 e ss., c.c., oltre all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1223, c.c. e delle maggiori spese sostenute per l'affidamento della fornitura ad altro Operatore economico.

L'ARCS si riserva di **recedere** in qualsiasi momento dall'AQ sottoscritto, previa formale comunicazione e pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui Consip S.p.A. o altre centrali di committenza regionali, rendano disponibili convenzioni di beni o servizi equivalenti a quelli del presente AQ a condizioni migliorative in termini di parametri quali-quantitativi.

Le Aziende del SSR potranno recedere anticipatamente dal contratto di fornitura anche in forma parziale, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e per gli scopi della fornitura appaltata o qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative nonché direttive regionali in materia di economia e finanza pubblica non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, previo preavviso scritto di almeno tre mesi, secondo quanto previsto dall'art. 1671, c.c.-.

Rimane salva l'applicazione delle cause di risoluzione e recesso di cui agli artt. 108 e 109, D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8 – Clausola penale

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente AQ verranno applicate le seguenti penali:

Causale:	Valore/importo penale
Ritardo non imputabile all'amministrazione rispetto ai termini dichiarati in sede di offerta o richiesti dalla S.A. nella documentazione di gara per consegna e/o l'installazione delle dotazioni e delle apparecchiature da fornire da parte del Fornitore, in tempi superiori a quelli richiesti dall'amministrazione e/o dichiarati dal Fornitore	€ 200,00 per ogni giorno solare di ritardo, oltre al risarcimento dei danni o dei maggiori oneri sostenuti
Carenze documentali o di qualsiasi altra natura che abbiano portato a un collaudo positivo con riserva	€ 200,00 fino a quando non verranno risolte le anomalie riscontrate in fase di collaudo
Nel caso in cui non vengano svolte le attività di manutenzione programmata e preventiva prevista e/o non vengano prodotti i verbali relativi	€ 250,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento
Nel caso in cui si verificano ritardi sulle manutenzioni straordinarie (verificati attraverso evidenza documentale)	€ 200,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'intervento/ripristino
In tutti gli altri casi di disservizi documentati e non sopraevvidenziati	da minimo € 100,00 fino a € 1.000,00 , a seconda della gravità; tale importo si intende raddoppiato qualora il medesimo disservizio venga contestato più di una volta

Al fine di garantire un'analisi obiettiva degli eventi, la procedura di contestazione dovrà essere effettuata in contraddittorio con il Fornitore, secondo le seguenti modalità:

- l'Ente utilizzatore del SSR FVG segnala via PEC al Fornitore e, per conoscenza, ad ARCS l'inadempimento passibile di penale, precisando le circostanze in cui esso è avvenuto ed è stato riscontrato e intimando al Fornitore, ove possibile e ritenuto di interesse, di adoperarsi per l'adempimento entro un congruo termine all'uopo assegnato;
- il Fornitore ha facoltà di fornire, entro cinque giorni dal ricevimento, ogni giustificazione od osservazione ritenga di formulare in proposito;
- nel caso in cui le giustificazioni non pervengano, siano ritenute insoddisfacenti ovvero nell'ipotesi in cui il Fornitore non provveda in termini all'adempimento eventualmente intimatogli, l'Ente del SSR FVG comunicherà entro i quindici giorni successivi al Fornitore e ad ARCS per conoscenza le proprie determinazioni circa l'applicazione della penale.

Le penali sono cumulabili tra loro; rimane comunque salvo il diritto dell'Ente del SSR FVG a ottenere il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti. Le penali saranno applicate mediante emissione di note di addebito da parte dell'Ente interessato e incassate a mezzo di compensazione con il corrispettivo dovuto al Fornitore.

Nel caso in cui il corrispettivo da liquidare al Fornitore non fosse capiente rispetto all'entità della penale o delle penali, nonché rispetto a quello degli eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente del SSR, ci si rivarrà sulla garanzia definitiva.

Le penalità potranno essere comminate comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale, come stabilito dall'art. 113-bis, co. 4, D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.-.

Articolo 9 – Controllo di quantità e qualità

Il controllo di quantità e qualità sarà effettuato dagli incaricati dell'Ente del SSR.

Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera il Fornitore dal rispondere di eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'immissione del prodotto al consumo.

Il singolo Ente del servizio sanitario regionale, tramite i propri incaricati e avvalendosi eventualmente anche di laboratori esterni, potrà effettuare in qualsiasi momento controlli sulla merce consegnata durante il periodo di fornitura, al fine di svolgere le opportune verifiche di corrispondenza qualitativa dei prodotti forniti.

Le spese per le analisi qualitative saranno a carico del Fornitore qualora i dati relativi risultassero difformi da quanto previsto dal Capitolato Speciale.

Articolo 10 – Cessione del contratto, cessione dei crediti e subappalto

10.1 Cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, D.Lgs. n. 50/2016).

È fatto divieto della cessione, anche parziale, del contratto, quando la stessa non rientra nell'ambito delle vicende soggettive dell'esecutore del contratto di cui all'art 105, D.Lgs. n. 50/2016.

10.2 Cessione del credito

Si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici (art.106, co. 13, D.Lgs. n. 50/2016).

La cessione del credito andrà notificata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo arcs@certsanita.fvg.it o all'indirizzo PEC ufficiale dell'Azienda del SSR che ha emesso l'ordine a cui si riferisce la cessione.

10.3 Subappalto

Il subappalto è ammesso nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (D.L. 31/05/2021 n. 77).

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 11 – Fallimento, liquidazione, procedure concorsuali, risoluzione

L'ARCS, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Fornitore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, co. 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all'art 110, co. 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto salvo il diritto di ARCS e della singola Azienda del SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il risarcimento delle maggiori spese conseguenti al subentro nella fornitura.

Articolo 12 – Fatturazione e pagamenti

Il pagamento delle fatture avverrà ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 e sm.mm.ii., con decorrenza dalla data di consegna in SDI della fattura elettronica (DM n. 55/2013), a seguito di collaudo/verifica di conformità delle attrezzature fornite, con esito positivo.

Il pagamento avverrà previa verifica di conformità della fornitura, di presenza di DURC regolare e di regolarità rispetto alla posizione di adempienza presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Il pagamento si intende effettuato alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento.

Le fatture dovranno essere intestate a ARCS o alle Aziende/Ente del SSR che hanno emesso il "Contratto derivato".

Sia ARCS che le altre Aziende/Enti del SSR rientrano nel regime di cui all'art. 17ter, D.P.R. n. 633/72 (Split payment).

Le fatture dovranno pertanto essere emesse nel rispetto delle disposizioni previste dalla citata normativa e dovrà essere compilato l'apposito campo per la "SCISSIONE DEI PAGAMENTI".

Articolo 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3, della medesima legge, si procederà alla risoluzione del contratto in tutti i casi in cui le transazioni, con eventuali sub-appaltatori del Fornitore e i sub-contraenti a qualsiasi titolo interessate al servizio, siano state eseguite senza avvalersi dell'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali - Riservatezza

Con la sottoscrizione del presente AQ, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell'AQ stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal RGPD medesimo.

Le parti, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, eseguono i trattamenti dei dati necessari all'esecuzione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente AQ. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e le parti mettono in atto le misure e tecniche, organizzative, di gestione, procedurali e documentali adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati suddetti saranno conservati in archivi cartacei ed elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal citato Regolamento UE e non saranno divulgati a terzi, salvo espressa previsione normativa. Nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività oggetto del presente AQ, si rendesse necessario acquisire informazioni e dati da soggetti terzi, sarà cura dell'ARCS acquisire il previsto consenso.

Articolo 15 – Controversie

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e ARCS sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine, mentre per tutte quelle relative ai rapporti con le Amministrazioni contraenti sarà competente il Foro del capoluogo in cui ha la sede legale ogni singolo Ente del SSR interessato.

Articolo 16 – Informativa sul trattamento dei dati

Gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati sono demandati agli Enti aderenti al presente AQ, cui compete la gestione contrattuale.

Articolo 17 – Spese contrattuali

L'AQ verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, co. 14, D.Lgs. n. 50/2016 con firma digitale. Tutte le spese riguardanti il contratto, spese di pubblicazione dei bandi e degli esiti, imposta di registro, imposta di bollo, bolli di quietanza e simili, spese di pubblicazione, come ogni altra spesa inerente e conseguente al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. L'imposta sul valore aggiunto deve intendersi a carico dei singoli Enti, secondo le vigenti disposizioni fiscali.

Articolo 18 – Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente AQ, si richiamano le norme riportate nel bando, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale, le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi ed in particolare la legge e il regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, nonché la normativa della Regione Friuli Venezia Giulia vigente nella stessa materia.

Articolo 19 – Reportistica e monitoraggio dell'AQ

Su richiesta di ARCS, il Fornitore si obbliga a fornire il servizio di reportistica che dovrà essere prestato in relazione ad ogni singola fornitura per tutta la durata dell'AQ, con le modalità e termini sotto indicati. Il Fornitore dovrà inviare trimestralmente (sempre su richiesta di ARCS), entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre solare di pertinenza, all'ARCS i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, compilando il modulo allegato ai documenti di gara (vedere allegato "G").

Tali dati dovranno essere inviati all'indirizzo PEC arcs@certsanita.fvg.it con oggetto: "report AQ gara ID 21APB033 ARCS"

I trimestre = dati gennaio > marzo

II trimestre = dati aprile > giugno

III trimestre = dati luglio > settembre

IV trimestre = dati ottobre > dicembre

Qualora i quantitativi dell'AQ fossero in fase di esaurimento prima del termine di scadenza dell'AQ, il Fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente all'ARCS.

Articolo 20 – Clausola finale

L'AQ e i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, che qualunque

modifica al presente atto e ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'AQ o dei singoli Contratti derivati non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'AQ o dei singoli "Contratti derivati" (o di parte di essi) da parte di ARCS e/o delle Aziende del SSR non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

ARCS
Il Direttore sostituto
SC Gestione Contratti
Marco Zanon

LABORMED S.R.L.
Il Legale Rappresentante
Roberto Piccioni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate